

Tribunale civile di Roma

Sezione Sedicesima

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Cristina Pigozzo | Giudice |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n°19246 per l'anno 2025, adottata in riserva alla udienza collegiale del 04 giugno 2025 ,vertente

TRA

Fondazione Enasarco (c.f.: 00763810587), con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare n°31, in persona del Dott. Giuseppe Capanna(c.f: CPNGPP58M04C794A), Vice-Presidente vicario in carica delegato e legale rappresentante, nato a Cittareale (RI) il 04 agosto 1958, residente in Roma, Viale Europa n°97, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour n°305, presso lo studio del Prof. Avv. Michele Vietti, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Francesco Goria, per delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del 23 dicembre 2024 nel giudizio pendente dinanzi a codesto Tribunale al r.g. n° 45328/2024 ed estesa anche alla presente fase di reclamo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 42391396 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: michelevietti@pec.ordineavvocatorino.it e francescogoria@pec.ordineavvocatorino.it

RECLAMANTE

E

Mei Alfonsino, nato a Roma il 21/03/1969(c.f.: MEILNS69C21H01L) elettivamente domiciliato in Roma, Via Lago di Lesina n° 35, presso lo studio dell'Avv. Claudio Coratella, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Andrea Rossi giusta procura in atti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: andrearossi3@ordineavvocatirtoma.org e claudiocoratella@pec.it

RECLAMATO

OGGETTO: RECLAMO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE Tribunale Roma, Giudice, Dott.ssa. F. Mazza, EMESSA il 06/04/2025, COMUNICATA il 07/04/2025 NELLA PROCEDURA R.G. n° 45328-1/2024.

Fatto e diritto

Con ricorso notificato (unitamente al decreto di fissazione di udienza) al Dott. Alfonsino Mei la Fondazione Enasarco proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 06 aprile 2025, comunicata il 07 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa F. Mazza, in accoglimento della istanza del Dott. Alfonsino Mei, aveva sospeso l'efficacia della delibera di revoca della predetta persona fisica dalla carica di Presidente della Fondazione Enasarco.

Venivano formulate le seguenti censure:

- 1) inammissibilità della impugnazione atteso che la posizione giuridica, che avrebbe potuto rivendicare il Dott. Mei, era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo prevalendo la volontà organizzativa dell'ente a fronte dell'aspettativa di mantenimento della carica;
- 2) difetto di legittimazione e di interesse all'impugnazione atteso che il Dott. Mei era stato revocato dalla carica di Presidente della Fondazione dapprima con provvedimento del C.d.A e successivamente dell'Assemblea dei Delegati;
- 3) difetto del fumus boni iuris atteso che nella ordinanza reclamata era stato operato riferimento agli artt. 11 e 12 dello Statuto che escludevano che il C.d.A della Fondazione Enasarco potesse revocare il Presidente pro-tempore dalla carica rivestita; peraltro il provvedimento di revoca era stato ribadito dalla Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco;
- 4) difetto del periculum in mora atteso che il bilanciamento degli interessi avrebbe dovuto condurre la giudicante a privilegiare la stabilità della organizzazione a fronte della posizione soggettiva del Dott. Mei che avrebbe potuto, nella ricorrenza dei presupposti di legge, essere ristorata per equivalente.

Tanto esposto la Fondazione Enasarco formulava le seguenti conclusioni:

“ accogliere il presente reclamo per i motivi esposti e revocare integralmente il provvedimento cautelare impugnato e, per l'effetto, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo in merito alla impugnazione avversaria;
in via cautelare: respingere l'istanza sospensiva di parte attrice per inammissibilità e difetto dei relativi requisiti, in ogni caso mandando assolta parte convenuta da ogni avversaria pretesa. Omissis..”.

Si costituiva il Dott. Alfonsino Mei e, con comparsa di risposta, replicava che:

- a) sussisteva la giurisdizione della autorità adita atteso che la Fondazione Enasarco era una persona giuridica di diritto privato, pur assoggettata al controllo ministeriale; nel caso in esame non si verteva in ambito di problematiche di interesse pubblico devolute all'esame della autorità governativa ex art. 25 c.c., sibbene di profili inerenti la organizzazione dell'ente aventi riflessi sulle posizioni giuridiche soggettive;
- b) ricorreva la legittimazione di esso reclamato atteso che lo stesso, a fronte della impugnazione della delibera di revoca da Presidente del C.D.A. della Fondazione Enasarco, era titolare del diritto a contestare le determinazioni adottate;

- c) sussisteva il *fumus boni iuris* atteso che esso reclamato era stato revocato dalla carica di Presidente della Fondazione Enasarco dal C.d.A. della stessa anziché dalla Assemblea dei Delegati siccome recitavano le disposizioni ordinarie in materia;
- d) ricorreva il *periculum in mora* atteso che non poteva prevalere la stabilità della organizzazione a fronte di una chiara violazione delle disposizioni statutarie incidenti sull'esercizio di un diritto soggettivo.

Tanto premesso il Dott. Alfonsino Mei formulava le seguenti conclusioni:

“ Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, *contrariis reiectis*:

- a) rigettare il proposto reclamo e confermare integralmente l'ordinanza cautelare del 05/04/2025, resa nell'ambito del giudizio iscritto al n° R.G. 45328-1/2024, innanzi all'intestato Tribunale;
- b) con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge”.

Con istanza del 30 maggio 2025 la difesa della parte reclamante chiedeva il differimento dell'udienza onde consentire la riunione al presente reclamo di quello avente ad oggetto la sospensione del provvedimento di revoca del Presidente, Dott. Alfonsino Mei, pronunciato dalla Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco.

All'udienza collegiale del 04 giugno 2025(nella quale veniva reiterata l'istanza del 30 maggio 2025 con opposizione della difesa della parte reclamata) la procedura veniva trattenuta in riserva.

A scioglimento della richiamata riserva osserva il Tribunale:

deve essere disattesa l'istanza di riunione al presente processo di quello annotato al R.G. n° 25136/2025 atteso che, a prescindere dalla non condivisione della richiesta ad opera della difesa del Dott. Mei, il reclamo avverso il provvedimento espulsivo del C.d.A. della Fondazione Enasarco è fondato su profili di natura formale laddove quello avverso il provvedimento medesimo della Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco su ragioni di natura sostanziale; il che conduce il Collegio a valutare non opportuna la trattazione unitaria dei processi;

- sussiste la giurisdizione della autorità adita.

Giova osservare che a mente dell'art. 25 c.c. “ l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norma imperativa, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico ed al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”.

Nel caso oggetto di scrutinio, però, la delibera impugnata non ha ad oggetto la estrinsecazione di poteri autoritativi(in relazione alle quali si ravviserebbe il difetto di giurisdizione per essere devoluta la questione all'esame del giudice amministrativo) sibbene l'organizzazione della struttura a mezzo della adozione di provvedimenti concretamente lesivi della sfera giuridica soggettiva di privati(nel caso oggetto di indagine del Dott. Mei).

Con riferimento alla fattispecie non può non rilevarsi, come opinato dal giudice di prima istanza, che l'orientamento del Consiglio di Stato(cfr. per tutte Consiglio di Stato- Sezione Quarta- decisione 29 aprile-17 giugno 2003 n° 3405) sia fermo nel ricusare

la giurisdizione del giudice amministrativo palesando che in materia di nomina, decadenza, revoca di amministratori di fondazioni l'esame della "res dubia" sia rimessa alla autorità giudiziaria ordinaria.

In progressione di argomenti deve essere postulata la esistenza della legittimazione ad agire del Dott. Mei atteso che lo stesso, alla attualità, non risulta carente di poteri apicali pendendo al riguardo il giudizio di merito ed essendo stata sospesa l'efficacia della delibera di revoca dello stesso da Presidente pro-tempore della Fondazione Enasarco. Sussiste il *fumus boni iuris*; ed infatti l'art. 10 dello Statuto della Fondazione Enasarco dispone che il C.d.A. della persona giuridica dichiara la sospensione delle funzioni del componente dell'Organo nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per un reato commesso contro la Fondazione, sia stata applicata una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia o sia stata applicata una misura cautelare personale; il secondo comma della predetta disposizioni prevede *expressis verbis*: " l'Assemblea dei Delegati o il Ministero...deliberano entro novanta giorni in ordine alla eventuale revoca del soggetto sospeso".

Del pari l'art. 11 dello Statuto rubricato " decadenza" dispone che " l'Assemblea dei Delegati o il Ministero...dichiarano la decadenza dalla carica dei componenti degli Organi nei seguenti casi: "a) difetto dei requisiti di professionalità e di onorabilità per effetto di condanna definitiva della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i casi previsti dall'art. 8 comma 1) lett. a) o per il verificarsi delle condizioni previste all'art. 8 comma 1 lettera e); b) violazione di disposizioni del Codice etico o in materia di conflitti di interessi per le quali sia prevista la sanzione della decadenza; c) assenza ingiustificata per tre sedute dell'organo, anche non consecutive".

La univoca declinazione delle disposizioni ordinamentali chiarisce che sia la revoca che la decadenza dei componenti del C.d.A. della Fondazione Enasarco(fra i quali risulta incluso il Presidente di siffatta organizzazione) devono essere dichiarate dalla Assemblea dei Delegati(o dal Ministero di vigilanza) laddove al C.d.A. è meramente consentito adottare medio tempore il provvedimento di natura cautelare dichiarando la sospensione dei componenti del predetto consesso(chiaro essendo che la predetta misura perde efficacia se non confermata dalla Assemblea dei Delegati).

Essendo incontestabile la sussistenza del *fumus boni iuris* (" in claris non fit interpretatio") occorre valutare che, nel bilanciamento dei reciproci interessi, deve prevalere, a fronte della stabilità della organizzazione, il corretto governo delle disposizioni ordinamentali.

In forza dei superiori rilievi deve essere respinto il proposto reclamo con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di procedura.

PQM

Respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza cautelare.

Condanna la Fondazione Enasarco a rifondere in favore del reclamato le spese della presente procedura che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n°115, così come modificato dall'art. 1 comma 17, l. 14 dicembre 2012 n° 228, si dà atto che sussistono i presupposti per

il versamento a carico della parte reclamante di un ulteriore importo pari a quello già versato. A norma dell'art. 1-bis del medesimo art. 13.

Si comunichi.

Così deciso il 10 giugno 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo